

Per la società fallita la comunicazione chiama in causa il curatore

Enzo Sollini

Il curatore deve dotare di casella di posta elettronica certificata la società fallita comunicandola al Registro imprese presso la quale è iscritta, con la procedura Comunica.

In base al comma 6 dell'articolo 16 del decreto legge 185/08, convertito con modificazioni dalla legge 2/2009, il legale rappresentante delle società già iscritte al registro delle imprese alla data di entrata in vigore (29 novembre 2008) deve comunicare al registro la Pec della società entro tre anni, quindi entro il 29 novembre 2011.

La norma non prevede alcun esonero pertanto tutti i soggetti societari, nessuno escluso, che alla data del 29 novembre 2011 risultano ancora iscritti presso il Regi-

stro delle imprese devono aver avanzato la formale richiesta di iscrizione che avverrà senza addebito di costi. Il fallimento non determina la cancellazione della società dal Registro delle imprese, quindi il curatore, destinatario della corrispondenza diretta alla società, in qualità di legale rappresentante della stessa, è il soggetto legittimato a ottemperare agli obblighi di legge.

La modalità più semplice da adottare è quella di usare il proprio indirizzo di posta

CONCORDATO PREVENTIVO

In questo caso l'onere non tocca il commissario giudiziale ma il legale rappresentante

elettronica per tutte le società fallite per le quali è curatore ma, in alternativa, potrebbe anche chiedere un indirizzo di Pec per ogni procedura.

È opportuno ricordare che al momento della chiusura della procedura concorsuale, se vecchio rito, il curatore non può procedere alla cancellazione della società, che pertanto ritorna in bonis, quindi è necessario che si ricordi di cancellare la Pec.

Nel caso di società sottoposte a concordato preventivo nessun obbligo invece ricade sul commissario giudiziale in quanto spetta al legale rappresentante della società dotare la stessa della Pec e procedere all'iscrizione nel Registro delle imprese.

Considerato che le richieste di iscrizione dopo il 29 novembre 2011 sono soggette a una sanzione amministrativa da 103 a 1032 euro, il curatore che non provvede all'adempimento dovrà sopportare direttamente il peso della sanzione irrogata, non potendola ribaltare sulla procedura.